

COMUNE DI BAGNARIA
(Provincia di Pavia)

REGOLAMENTO COMUNALE
PARCHI E GIARDINI

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 1° settembre 2012

Art. 1 – Oggetto

Si intende per parco o giardino una porzione anche vasta di terreno, generalmente delimitato, mantenuto a verde ed attrezzato con strutture di vario genere, adibito a luogo di ricreazione e di riposo.

Art. 2 – Accesso agli spazi verdi

I parchi ed i giardini sono aperti al pubblico. Qualora delimitati da recinzioni e dotati di sistemi di chiusura, essi vengono aperti secondo il calendario e gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale ed esposti agli ingressi. In tal caso è vietato permanere negli spazi recintati dopo l'orario di chiusura. E' possibile il libero accesso alle aree verdi, secondo la disciplina dettata con il presente regolamento.

Art. 3 – Comportamento del pubblico

Il comportamento che il pubblico dovrà tenere nei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree a verde comunali, dovrà sempre improntarsi al rispetto verso le persone e l'ambiente; è fatto pertanto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete di coloro che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali offerte.

Art. 4 - Divieti

- a) E' vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico o al buon costume.
- b) L'ingresso nei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree verdi attrezzate, è vietato ai venditori ambulanti senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
- c) È vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo. E' altresì vietato recidere fiori o asportare piante o essenze o quant'altro legato all'ambiente naturale.
- d) È vietato transitare e/o sostare con qualsiasi mezzo nei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree a verde pubblico, nonché nelle aree destinate ai pedoni; sono fatti salvi i luoghi specificamente destinati e segnalati con appositi cartelli.
- e) È vietato utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e recinzioni, sui pali d'illuminazione e simili. È altresì vietato danneggiare in qualsiasi modo le suddette strutture e qualsiasi altra attrezzatura installata dall'Amministrazione per scopi ludici, ricreativi o di servizio. I fruitori, a tale scopo, dovranno sempre improntare il proprio comportamento a criteri di rispetto della dignità e della correttezza nelle relazioni interpersonali.
- f) È vietata l'occupazione, anche temporanea, di suolo o aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio, tavoli, sedie o altri oggetti che siano di pericolo alla libera circolazione dei cittadini, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
- g) È vietato accendere fuochi liberi, gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi.
- h) È vietato gettare o abbandonare nei parchi o nei giardini pubblici e nelle aree a verde pubblico, rifiuti di ogni genere e tipo. Gli stessi dovranno essere depositati negli appositi contenitori. In

particolar modo è vietato utilizzare ed abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto di vetro, metallo o altro materiale che possa costituire un pericolo per la pubblica incolumità.

i) È fatto assoluto divieto di sopprimere, catturare, o anche molestare gli animali, pertanto è proibito entrare e circolare sia nel parco che nei giardini con qualsiasi attrezzo o strumento che possa essere impiegato per tali scopi.

l) È vietata la questua sotto qualsiasi forma. Potranno essere accordati eccezionalmente permessi da parte dell'Amministrazione per la raccolta di fondi a fini di beneficenza o filantropici, fatte salve le eventuali necessarie autorizzazioni degli Organi competenti.

m) Sono vietate le affissioni di manifesti, nonché la pubblicità in genere e la propaganda sonora senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione. Sono sempre fatti salvi i necessari adempimenti amministrativi delle competenti Autorità.

n) E' vietato consumare ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi.

o) Non è consentito lasciare animali incustoditi nei parchi, giardini o aree verdi comunali.

Art. 5 - Prescrizioni

a) Per la disponibilità e l'uso di aree e strutture per manifestazioni di ogni tipo ed in particolare per riprese foto – cinematografiche commerciali e/o pubblicitarie, sono necessarie apposite autorizzazioni da rilasciarsi dall'Amministrazione.

b) Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

c) Nei parchi, giardini ed aree verdi i cani potranno accedere solo nelle aree a loro dedicate, se tenuti al guinzaglio e, ove necessario, muniti di museruola e sotto sorveglianza del proprietario o accompagnatore che ne risponde direttamente. Coloro che conducono animali devono adottare ogni cautela per evitare che gli stessi sporchino il suolo. Sono inoltre tenuti a munirsi di apposita attrezzatura per l'immediata rimozione ed asportazione delle deiezioni.

d) Le attività sportive non agonistiche e senza utilizzo di attrezzature, sono consentite all'interno dei parchi, giardini ed aree verdi comunali solo nei luoghi appositamente predisposti e nel rispetto di altri fruitori delle strutture. È consentita l'attività fisica podistica in tutte le forme, nel rispetto degli altri fruitori delle aree. Fuori dagli spazi appositamente predisposti è vietato il gioco del pallone.

Art. 6 - Disposizioni sanzionatorie e di sicurezza

a) L'osservanza delle presenti disposizioni è affidata agli appartenenti al Comando di Polizia Locale nonché a tutti gli agenti di altri organi di Polizia e /o vigilanza previsti dalla legge o regolamenti. In caso di necessità i soggetti addetti al controllo sopra indicati, potranno dare prescrizioni ai fruitori dei parchi e spazi a verde pubblico sul comportamento da tenere, sino alla disposizione di allontanarsi dal luogo soggetto alla disciplina del presente regolamento.

b) L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di predisporre l'installazione di adeguati sistemi di video sorveglianza e/o telesoccorso, per il controllo di parchi ed aree a verde comunali.

Art. 7 - Sanzioni e termini del procedimento

Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come introdotto dalla legge 3/2003, chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta contestazione o notificazione della violazione commessa.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti atti a provare la loro estraneità ai fatti contestati, possono inoltre chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

Il Sindaco, dopo aver sentito gli interessati qualora ne abbiano fatto richiesta, esaminati i documenti inviati e gli argomenti addotti negli scritti difensivi, valuta la fondatezza dell'accertamento. Indi determina con ordinanza motivata la somma dovuta dall'autore della violazione e delle persone che vi sono obbligate solidalmente, ingiungendo il pagamento, maggiorandolo delle spese di procedura; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione.

L'ordinanza di ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione dovranno essere trasmesse all'organo accertatore.

OoOoOoO